

Aggiornamento n. 012

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto di portafoglio

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari; per altre caratteristiche dell'operazione di sconto di portafoglio vedere anche il foglio informativo del servizio incassi e pagamenti.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Tassi: tasso nominale annuo debitore 1° tasso: 12,00% fino a 999 giorni tasso nominale annuo debitore 2° tasso: 12,00% fino a 999 giorni tasso nominale annuo debitore 3° tasso: 12,00% oltre tasso di mora: 12,25% Periodicità calcolo interessi: anticipata	Giorni Sconto e Valuta	tipo giorni F		
	- Effetti a scadenza fissa su piazza:		9 gg.	
	- Effetti a scadenza fissa fuori piazza:		15 gg.	
	- Effetti a vista fuori piazza:		15 gg.	
	- Effetti a vista su piazza:		9 gg.	
Commissioni di incasso	Su Piazza	Fuori Piazza	Commissioni su effetti impagati	
- Commissioni accettazione			- Protestati:	
minimo euro	15,00	20,00	minimo euro	50,00
massimo euro	15,00	20,00	massimo euro	50,00
- Commissione per domiciliazione			- Insoluti: euro	30,00
effetti su Uffici Postali: euro	15,00	20,00		
- Diritto di Brevità			- Richiamati: euro	30,00
Giorni	999	999		
Importo euro	15,00	20,00	- Rimborso spese per le comunicazioni: euro	3,00
- Commissioni per distinta: euro	15,00	20,00	- Rimborso spese per informativa	
- Richiesta d'esito: euro	15,00	20,00	precontrattuale: euro	2,50

Sintesi delle condizioni contrattuali piu' significative

Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili) da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (**Condizioni Generali**) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela – La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente – La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza al cliente – L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate – Poteri di rappresentanza – Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o - previo accordo - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto – Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di garanzia – La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente detenuti dalla banca stessa o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione – Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

Foro competente – Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Termine di esecuzione delle operazioni – In caso di accoglimento della richiesta di sconto (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), le somme saranno accreditate immediatamente (cioè ad effettiva lavorazione).

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cessione di credito	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
Cessione pro solvendo	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
Nota di pegno	<i>E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.</i>